



Ai Signori Clienti

## **NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017**

### **A) CONTABILITA' SEMPLIFICATA PER CASSA**

A decorrere dal 2017 viene modificata la disciplina fiscale e contabile delle imprese minori che utilizzano il regime di contabilità semplificata.

#### **Determinazione del reddito d'impresa ai fini IRPEF**

Viene cambiato il criterio generale che tali soggetti devono applicare per la determinazione del reddito, il quale passa dal principio di competenza a quello di **cassa** (art. 66 del TUIR). **In forza di tale ultimo criterio, rileva pertanto il momento dell'incasso o pagamento).**

Dal 2017, infatti, il reddito delle imprese minori è costituito dalla differenza tra:

- l'ammontare dei ricavi tipici, dei dividendi e degli interessi attivi **incassati** nel periodo d'imposta;
- l'importo delle spese **pagate** nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Concorrono alla formazione del reddito anche gli ulteriori componenti espressamente richiamati dall'art. 66 del TUIR (ad esempio, ammortamenti, plusvalenze e minusvalenze).

#### **Deduzione delle rimanenze finali**

Dal 2017, **non assumono più rilevanza le rimanenze finali e iniziali.** Un'unica eccezione è prevista per il primo anno di adozione del nuovo regime di cassa. In tale ipotesi, il reddito d'impresa determinato per cassa è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente (2016) secondo il principio di competenza.

#### **IRAP**

Le nuove regole di determinazione del reddito dei fini IRPEF trovano applicazione anche ai fini IRAP. Pertanto, a partire dal periodo d'imposta 2017, anche il valore della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata sarà determinato in base al **principio di cassa.**

#### **Adempimenti contabili**

Sono modificati i registri contabili che le imprese minori devono tenere a decorrere dal 2017 (art. 18 del DPR 600/73).

Vengono istituiti dei **nuovi registri cronologici** riservati alla separata annotazione, da effettuare con riferimento alla data di incasso o di pagamento, dei ricavi percepiti e delle spese sostenute. In tali registri devono essere annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, i componenti positivi e negativi di reddito, diversi da ricavi e spese, rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa (ad esempio, quote di ammortamento).

A tali registri si aggiungono quelli di seguito indicati:

- registri prescritti ai fini IVA;
- registro dei beni ammortizzabili;

#### **Tenuta semplificata dei registri contabili**

È possibile sostituire i registri cronologici dei ricavi e delle spese mediante la tenuta dei soli registri



IVA, a condizione che vengano rispettate alcune condizioni necessarie a garantire l'osservanza del principio di cassa nella determinazione del reddito. È, infatti, necessario annotare sui registri IVA l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono, nell'ipotesi in cui alle registrazioni effettuate ai fini IVA non corrisponda l'incasso del corrispettivo o il pagamento della spesa nello stesso anno; i ricavi e le spese saranno poi separatamente annotati nei registri IVA relativi al periodo d'imposta in cui avviene l'incasso o il pagamento, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA.

In via ulteriore è possibile esercitare un'apposita **opzione**, la cui convenienza sarà da valutare caso per caso, vincolante per almeno un triennio, per tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti. **In tal caso, per finalità di semplificazione, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento.**

### **IMPORTANTE: PROCEDURA ADOTTATA DALLO STUDIO**

Con riferimento a questo nuovo adempimento i contribuenti **dovranno annotare:**

- su ciascuna fattura di vendita se la stessa è stata incassata, in quale data, con quale mezzo (contanti, conto corrente bancario ecc..) e i giustificativi comprovanti l'incasso (salvo coloro che sono obbligati alla tenuta dei corrispettivi);
- su ciascuna fattura di acquisto se la stessa è stata pagata, in quale data, con quale mezzo (contanti, conto corrente bancario ecc..) e i giustificativi comprovanti il pagamento (distinte bonifici, assegni, estratti conto bancari);

Lo Studio, inoltre, renderà disponibile a ciascun cliente uno schema da compilare e consegnare allo Studio ogni 6 mesi (entro il 30/6 ed entro il 31/12 di ogni anno) in cui dovranno essere annotate tutte le fatture NON incassate e NON pagate fino a quella data, presupponendo che le fatture non indicate siano state incassate/pagate.

**L'aggravio di adempimenti che le novità fiscali hanno comportato, porterà una revisione delle tariffe nei confronti dei soggetti interessati dalle stesse.**

## **B) COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE FATTURE**

La legge di bilancio 2017 ha previsto in luogo dell'obbligo di presentazione annuale del c.d. "spesometro", l'invio all'Agenzia delle Entrate della **comunicazione trimestrale dei dati** delle fatture emesse, nonché di quelle ricevute e registrate.

### **DECORRENZA**

Il nuovo obbligo comunicativo si applica a decorrere dall'1.1.2017 (art. 4 co. 4 del DL 193/2016 convertito).

Di conseguenza, l'obbligo di presentazione dello "spesometro" annuale dovrebbe venir meno a partire dal periodo d'imposta 2017, ritenendosi l'adempimento ancora dovuto per la comunicazione delle operazioni effettuate nel 2016.

### **AMBITO SOGGETTIVO**

L'obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture di cui all'art. 21 del DL 78/2010, come modificato dal DL 193/2016 convertito, interessa la generalità dei soggetti passivi IVA (esercenti attività d'impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72).



### AMBITO OGGETTIVO

L'art. 21 del DL 78/2010 prevede che nella comunicazione in oggetto dovranno essere indicati i dati di tutte le operazioni (attive e passive) rilevanti ai fini IVA, documentate mediante fattura, nota di variazione o bolletta doganale.

### OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Più specificamente, la comunicazione di cui all'art. 21 del DL 78/2010 dovrà riportare i dati:

- delle fatture emesse nel trimestre di riferimento;
- delle fatture ricevute e registrate nel trimestre, ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72, comprese le bollette doganali;
- delle note di variazione emesse e ricevute ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72, relative al medesimo trimestre.

### MODALITÀ DI INVIO

L'invio della comunicazione dovrà essere effettuato in via telematica, secondo modalità che verranno definite con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

### TERMINI DI INVIO

In linea generale, la comunicazione dei dati delle fatture dovrà essere trasmessa entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre.

Tuttavia, allo scopo di agevolare i contribuenti nell'adempimento, il termine di invio relativo ai dati del secondo trimestre è fissato al 16 settembre (in luogo del 31 agosto).

La comunicazione dovrà quindi essere trasmessa:

- entro il 31 maggio, per il primo trimestre;
- entro il 16 settembre, per il secondo trimestre;
- entro il 30 novembre, per il terzo trimestre;
- entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, per il quarto trimestre.

### **Termine di invio per il primo semestre 2017**

Ai sensi dell'art. 4 co. 4 del DL 193/2016 convertito, in deroga agli ordinari termini di presentazione, la comunicazione dei dati delle fatture relativa al primo semestre del 2017 (gennaio - giugno) dovrà essere effettuata entro il **25.7.2017**. In tal modo, limitatamente al primo anno di applicazione:

- le comunicazioni relative ai primi due trimestri vengono accorpate;
- la scadenza fissata per la comunicazione relativa al primo trimestre viene posticipata;
- la scadenza fissata per la comunicazione relativa al secondo trimestre viene anticipata.

### REGIME SANZIONATORIO

Il nuovo co. 2-bis dell'art. 11 del DLgs. 471/97 prevede l'applicazione di una sanzione pari a **2,00 euro in caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura** nell'ambito delle comunicazioni trimestrali di cui all'art. 21 del DL 78/2010, con un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre.



## **C) COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA**

La legge di bilancio 2017 prevede che i soggetti passivi IVA saranno obbligati a comunicare trimestralmente, oltre ai dati delle fatture, anche i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche.

### **DECORRENZA**

L'obbligo di trasmissione della nuova comunicazione si applica a decorrere dall'1.1.2017 (art. 4 co. 4 del DL 193/2016 convertito).

### **AMBITO SOGGETTIVO**

L'obbligo di cui all'art. 21-*bis* del DL 78/2010 interessa la generalità dei soggetti passivi IVA, ad esclusione di coloro che:

- sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- sono esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

A titolo di esempio, si tratta dei soggetti che:

- non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, nell'anno di riferimento e non hanno crediti d'imposta da riportare;
- hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti;
- hanno aderito al regime per i c.d. "contribuenti minimi" di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- hanno aderito al nuovo regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- operano in regime speciale ex L. 398/91;
- rientrano nel regime di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72 (ossia, i piccoli produttori agricoli, anche qualora operino in territori diversi dalle zone montane).

Tali esclusioni, disposte dal co. 3 dell'art. 21-*bis* del DL 78/2010, si applicano purché non vengano meno, nel corso dell'anno, le predette condizioni di esonero.

### **AMBITO OGGETTIVO**

Nell'ambito della comunicazione devono essere riportati i dati delle liquidazioni periodiche IVA, sia che queste siano state effettuate con cadenza mensile (ex art. 1 co. 1 del DPR 100/98), sia che le stesse siano state effettuate con cadenza trimestrale (per opzione, ex art. 7 del DPR 542/99, ovvero in virtù di specifiche disposizioni di legge, ai sensi degli artt. 73 co. 1 lett. e) e 74 co. 4 del DPR 633/72).

Non sono previste esclusioni sotto il profilo oggettivo. Al contrario, l'art. 21-*bis* co. 3 del DL 78/2010 precisa che la comunicazione deve essere inviata anche qualora dalla liquidazione periodica dell'imposta emerga un'eccedenza a credito.

### **MODALITÀ DI INVIO**

L'invio della comunicazione dovrà essere effettuato in via telematica, secondo modalità che verranno definite con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

### **TERMINI DI INVIO**

Per espressa previsione normativa, i termini di trasmissione della comunicazione di cui all'art. 21-*bis* del DL 78/2010 coincidono con quelli prescritti per l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 21 del DL 78/2010.

La comunicazione deve quindi essere trasmessa:

- entro il 31 maggio, per il primo trimestre;
- entro il 16 settembre, per il secondo trimestre;



- entro il 30 novembre, per il terzo trimestre;
- entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, per il quarto trimestre.

Tuttavia, deve escludersi che la deroga prevista dall'art. 4 co. 4 secondo periodo del DL 193/2016 convertito, per la presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture relative al primo semestre 2017, possa applicarsi anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni.

Pertanto, anche nel primo anno di applicazione, i dati delle liquidazioni relative ai primi due trimestri dovranno essere comunicati secondo i termini ordinariamente previsti (entro il 31.5.2017, per il primo trimestre, ed entro il 16.9.2017, per il secondo trimestre).

### REGIME SANZIONATORIO

Nelle ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010, il nuovo co. 2-ter dell'art. 11 del DLgs. 471/97 prevede l'applicazione **di una sanzione da 500,00 a 2.000,00 euro.**

**L'incremento degli adempimenti e degli invii telematici che le novità fiscali hanno comportato, comporterà un aumento delle tariffe.**

**Lo Studio resta a vostra completa disposizione per chiarimenti ed ulteriori informazioni.**